COMUNE DI PERUGIA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERUGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0145338/2026 del 27/06/2026
Firmatario: Nicoletta Caponi

COMUNE DI PERUGIA

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA

N. 1086 DEL 26/06/2026

OGGETTO: VIA SICILIA (SOTTOPASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA VIA DEL MACELLO

E LA STAZIONE FONTIVEGGE)

DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI

PROROGA ORD. DIR. N. 761 DEL 24.3.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 29.5.2024 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'opera "BUS RAPID TRANSIT INFRASTRUTTURAZIONE CORRIDOIO PIEVAIOLA - SETTEVALLI (LINEA CASTEL DEL PIANO - FONTIVEGGE)" – intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Trasporto rapido di massa (misura M2C2-26 - EX M2C2 - 4.2 - DEL PNRR) - CIG: 94245264E3 – CUP: C91B21006380001;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell'opera è il Dirigente della U.O. Mobilità e Infrastrutture del Comune di Perugia;

CHE con Ord. Dir. n. 761 del 24.3.2026 sono stati adottati provvedimenti in materia di circolazione per consentire all'Impresa Tecnostrade S.r.l con sede in Perugia, Via dei Filosofi civ. 47, in qualità di Capogruppo mandataria della RTI delle Imprese aggiudicatarie dell'appalto, la realizzazione dei lavori di cui in premessa in Via Sicilia;

CHE con nota prot. n. 139743 del 23.6.2026 e mail del 26.6.2026 l'Impresa Tecnostrade S.r.l ha comunicato che i lavori sopra richiamati non termineranno nei tempi previsti (30.6.2026) e chiede proroga dell'Ord. Dir. n. 761/2026 fino al 30.9.2026;

CHE l'esecuzione dei lavori e l'attuazione dei provvedimenti in materia di circolazione sono affidati all' Impresa TECNOSTRADE S.r.l. con sede in Perugia, Via dei Filosofi civ. 4;

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati, nonché per motivi di sicurezza della circolazione, prorogare i provvedimenti di cui all'Ord. Dir. n. 761/2025, secondo le valutazioni tecniche già fornite;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Art. 107 D. Lgs. 267/2000 e l'Art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

Per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa citati – **a proroga dell'Ord. Dir. n. 761 del 24.3.2025 e fino al 30.9.2026 -** l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Divieto di transito ai pedoni disciplinato da specifica segnaletica e idonea transennatura sul sottopassaggio pedonale di Via Sicilia che collega Via del Macello alla Stazione di Fontivegge;
2. Obbligo per l'Impresa esecutrice dei lavori BRT e per RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, ciascuno per le proprie competenza riferite ai tempi di esecuzione dei singoli lavori, di apporre - su tutti gli accessi al sottopassaggio - idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 1) e i percorsi alternativi in sicurezza per i pedoni.

L' inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese dei Richiedenti, da attuare ciascuno per le proprie competenze riferite ai tempi di esecuzione dei lavori. E' fatto obbligo ai Richiedenti, ciascuno per le proprie competenze riferite ai tempi di esecuzione dei lavori, di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e collocare i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione. È fatto obbligo ai Richiedenti, ciascuno per le proprie competenze riferite ai tempi di esecuzione dei lavori, di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Allegati

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

Città di PERUGIA

Allegati non pubblicabili

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=859a0f0da869568a_pades&auth=1

Firmato digitalmente da
Nicoletta Caponi

ID: 859a0f0da869568a

Città di PERUGIA